

COMUNE DI CELICO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI, SUSSIDI

E BENEFICI ECONOMICI

Art. 12, Legge 7 agosto 1990, n.241

Titolo I

DISCIPLINA GENERALE

Capo I

FINALITA' E DIFFUZIONE

Art. 1

Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e beeffici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalita', le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.412 e successive modificazioni, assicurando equita' e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilita' sociali per la comunita' amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

ART. 2

Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabiliti dal presente regolamento e'condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformita' delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la pubblica conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art.17, mediante:
 - a) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
 - b) gli uffici e le unita' organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento presso i quali i cittadini possono prenderne visione.
2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato puo' consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.
3. Gli Enti ed Istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi, determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

Capo II

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

ART.4

Finalita' generali

1. Il Comune puo' intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalita', elencate in ordine alfabetico:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) istruzione e cultura;
 - c) promozione alla pratica dello sport e di attivita' ricreative del tempo libero;

- d) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
 - e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
2. La definizione delle finalita' di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilita' d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunita' o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarieta' verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamita'.
3. Per ciascun settore sono individuate le attivita' e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalita', sono ad esso riconducibili.

ART.5

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti e che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi, per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art.32, secondo comma, lett.g), della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI

Art.6

Interventi ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
- a) persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' previste dal presente regolamento ;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalita' giuridica, che perseguono finalita' comprese fra quelle di cui all'art.4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che dalla stessa costituiscono patrimonio;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita', incluse fra quelle di cui all'art.4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o da partecipanti almeno tre mesi prima della richiesta presentata al Comune;
 - d) aziende di comprovata affidabilita' e serietà, capacita' imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunita', sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette puo' concorrere, con gli interventi previsti dal presente regolamento, ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino la condizione familiare e personale e l'accesso dei lavoratori addetti alle aziende; alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli impianti produttivi e della popolazione; alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedere nei relativi regolamenti comunali. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprieta' private.

Art.7

Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art.4 l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici puo' essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarieta' verso comunita' italiane colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle qualita' partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunita' dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non e' richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno tre mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art.6.
2. Il Comune puo' destinare, in conformita a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art.19 della legge 19 marzo 1993, n.68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale.

CAPO IV PROCEDURE

ART.8

Termini per la presentazione delle richieste

1. Entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo consiliare, i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro richieste, correlate da eventuale documentazione giustificativa.
2. Per le finalita' di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini e' disposta esclusivamente per le richieste d'interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni gia' esistenti alla scadenza stabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili

- integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.
3. Per le finalita' di sviluppo dell'economia e dell'occupazione le richieste delle aziende e delle imprese sono presentate nei termini e con le modalita' di cui al successivo art.24.
 4. La Giunta Comunale puo' rivedere o modificare, in corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessita' di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilita' di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

Art.9

Istanze di concessione

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto. All'istanza dovra' essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalita' dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonche', per gli interventi di cui al capo I del titolo II, l'attestazione a mezzo di autocertificazione dei redditi effettivi propri e di ciascun componente del nucleo familiare e la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprieta' degli stessi. Nella dichiarazione dovra' essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovra' essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Per gli enti privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attivita' ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonche' del bilancio di previsione e del programma di attivita'. Per le relative richieste agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovra' essere presentato il rendiconto della

gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

3. Per gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti alla comunita' locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovra' essere corredata da copia del bilancio preventivo approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.
4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati al presente regolamento, distinti in base alle finalita' dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuna di esse indicati.
5. La presentazione delle istanze avviene, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.8, direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione.
6. Le istanze presentate per le finalita' di cui ai successivi capi II e III del titolo II, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.
7. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione di cui all'art.6, primo comma, lett. e), le aziende che sono in possesso dei requisiti in tale norma richiesti possono presentare al Comune proposte organiche relative ai nuovi insediamenti ed al potenziamento di quelli esistenti, corredate di

studi e documentazioni nei quali vengono precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte avanzate e' in grado di realizzare. Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune, nell'ambito di quelli previsti dalla norma sopra indicata e da successivo capo IV del titolo II. Gli atti tecnici presentati dovranno essere firmati da un professionista abilitato e le proposte e richieste dal rappresentante legale dell'azienda od impresa.

Art. 10

Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e in ogni altro adempimento procedimentale, nonche' della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali.
2. L'unita' organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove e' situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.11

I provvedimenti di assegnazione e di diniego

1. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma dell'art.8, il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria delle istanze pervenute e trasmette alla G.M. le stesse complete delle osservazioni e proposte riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalita' di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste risultate conformi a quanto prescritto e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con

il presente regolamento. Unitamente il responsabile del procedimento trasmette la proposta del piano generale di riparto dei fondi e lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione dei benefici economici, corredata dei pareri prescritti dall'art.53 della legge 8.06.1990 n.142 e successive modificazioni. Nella deliberazione sono elencati i soggetti e le iniziative non ammesse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ed alle iniziative nello stesso inclusi.
3. Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta a Favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessita', prima di deciderne l'esclusione, puo' richiedere all'unita' organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

Interventi concessi a persone fisiche

1. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo da parte della Giunta Municipale.

Art. 13

Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni- o di quei beni artistici, storici, culturali per il quale il contributo è richiesto- con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 5% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e

per il 5% , a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo e' stato concesso.

3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione, conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalita' di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'ente.

Art. 14

Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati.

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente la comunita' locale, puo' essere disposta per una prima quota pari al 95% nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potra' chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gia' dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art.15

Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non puo' essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art.14, e non puo' essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attivita' ordinarie degli enti di cui all'art.13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume responsabilita' relative alla gestione degli enti ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potra' essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalita', rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget

delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art.16

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalita' stabilite nel presente regolamento.+
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 17

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi,

sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo e' aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.
3. Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome ed indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalita' della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione e' stata effettuata;
 - d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
 - e) importo concesso.
4. Il Sindaco adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilita' di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio e negli spazi comunali destinati alla pubblicita' stradale.

TITOLO II

FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Capo I

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 18

Settori d'intervento

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali dall'art.9 dell'ordinamento delle autonomie locali, approvato con legge 8 giugno 1990, n.142, con interventi effettuati nei seguenti settori:
 - a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili;
 - b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità

e rispetto, delle loro famiglie e della omunita' locale della quale sono componenti;

- c) protezione della maternita', dell'infanzia e della prima eta' evolutiva; prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili;
- d) protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignita', della liberta' e della autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella societa', nella scuola e nel lavoro;
- e) recupero di persone in situazioni di particolare difficolta' e disagio socio-economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;
- f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunita';
- g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto e concorsi nei canoni di locazione abitativa.

Art. 19

Procedimenti d'intervento e provvedimenti

1. Per gli interventi previsti dal precedente articolo, relativi al settore di assistenza e sicurezza sociale, il responsabile dei servizi, con la collaborazione del personale preposto, redige le normative d'intervento.
2. Determinate le modalita' per l'effettuazione degli interventi per il settore tengono prioritariamente conto delle condizioni di disagio economico e sociale, il responsabile del servizio dispone la piu' ampia diffusione degli avvisi che in termini semplici ed efficaci, completi di tutti gli elementi di riferimento, rendono note le provvidenze stabilite dal Comune e le modalita' da osservare per beneficiarne. Negli avvisi sono indicati l'ufficio che cura il procedimento, la disponibilita' presso lo stesso delle normative dettagliate e dei moduli per le richieste e l'autocertificazione delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione di ciascun tipo di intervento.

3. Il personale dell'ufficio assiste gli interessati nella compilazione della richiesta e dell'autocertificazione. All'interessato viene rilasciata od inviata ricevuta dell'istanza presentata con l'indicazione del responsabile del servizio e del termine di giorni 30 entro il quale sara' emesso il provvedimento.
4. Il responsabile del servizio dopo aver verificato le condizioni dichiarate dall'interessato in base alle risultanze esistenti presso il Comune e, ove occorra, mediante accertamenti che effettua presso altri uffici pubblici o a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, adotta a seconda dei casi e delle esigenze da soddisfare, i seguenti provvedimenti:
 - a) respinge la richiesta non essendo risultate sussistenti le condizioni necessarie per motivare l'intervento richiesto, secondo la normativa allo stesso relativa;
 - b) dispone un intervento finanziario immediato nei casi per i quali ricorrono condizioni d'urgenza. L'intervento viene disposto in relazione alle necessita' accertate ed entro i limiti di spesa fissati. Con propria determinazione autorizza la ragioneria a disporre, nelle forme urgenti previste dal regolamento di contabilita', l'intervento finanziario autorizzato;
 - c) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie relative all'erogazione di interventi di assistenza economica continuativa o periodicamente ricorrente, determinando la sua posizione in base alle condizioni accertate. La persona interessata viene ammessa a beneficiare dell'assistenza allo stesso concessa nei mesi successivi a quello in cui viene adottato il provvedimento, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili per la forma di intervento richiesta;
 - d) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie relative all'immissione a programmi di vacanze estive, soggiorni in stazioni di cura e simili. Tenuto conto dei limiti delle dotazioni assegnate per queste attivita' l'ammissione viene disposta, secondo l'ordine di graduatoria e le esigenze prospettate nella domanda, nella quale l'interessato assume impegno di corrispondere il contributo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, che e' versato su apposito c/c postale, intestato al Comune;

- e) dispone di interventi per dotare di protesi e di altri apparecchi necessari i portatori di handicap, autorizzando la spesa- tutta od in parte- a carico del Comune, nei limiti stabiliti dalla specifica normativa relativa a queste concessioni e tenuto conto sia di eventuali contributi dell'U.S.L. o di altri enti, sia delle disponibilita' esistenti sull'apposito fondo di bilancio. L'erogazione del finanziamento all'interessato od al fornitore e' autorizzata in base alla documentazione comprovante l'avvenuta fornitura;
 - f) dispone gli interventi finanziari necessari per il ricovero degli sfrattati senza tetto e delle persone comunque prive di alloggio, entro i limiti stabiliti per questi interventi dalla specifica normativa ad essi relativa e dalle disponibilita' sugli stanziamenti di bilancio per gli stessi predisposte;
 - g) adotta i provvedimenti per l'erogazione delle provvidenze assegnate dallo Stato al Comune per l'attribuzione alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti e per l'assistenza post-penitenziaria.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottate con determinazioni del responsabile del servizio, dallo stesso comunicate direttamente ai beneficiari a mezzo posta. Copia di esse viene inviata immediatamente al ragioniere comunale per quanto di competenza.
6. Entro i termini previsti dal presente regolamento il responsabile del servizio inoltra l'elenco dei provvedimenti adottati per ciascun settore d'intervento, con l'indicazione dei beneficiari, delle motivazioni, dell'aiuto concesso e dell'onere assunto dal Comune al Sindaco e all'Assessore preposto ai servizi di assistenzae sicurezza sociale. L'elenco e' accompagnato da una relazione che segnala eventuali necessita'di variazioni, di diversa utilizzazione e di integrazione delle risorse assegnate.

Capo II

ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 20

Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:
 - a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
 - c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d' "essai" ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;
 - g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.
2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità di cui al precedente comma sono presentate da parte dei soggetti che effettuano attività continuativa o periodicamente ricorrente entro il termine che viene precisato nell'apposito avviso pubblicato dal Comune e del quale il servizio cultura assicura la diffusione e la pubblicità disponendone l'invio a tutti i soggetti che negli anni precedenti hanno svolto attività culturale non

occasionale nel Comune e pubblicandolo all'albo pretorio negli spazi per òle pubbliche affissioni.

3. La domanda e' redatta sul modulo conforme a quello all'allegato al presente regolamento ed e' completata da autocertificazione con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Il responsabile del servizio istruisce le diverse istanze ed entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande forma per ciascuna finalita' indicata dal primo comma, la graduatoria dei richiedenti, tenuto conto dell'entita' dei fondi disponibili e della valutazione comparativa della rilevanza degli interventi, iniziative e finalita' che saranno realizzate; trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale la quale, con apposita delibera approva il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti.
5. In base alla delibera adottata dalla Giunta Comuale ed al relativo impegno di spesa dichiarato o divenuto esecutivo, il responsabile del servizio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, delle documentazioni da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione delle iniziativa e le spese per la stessa sostenute. Per le iniziative di carattere continuativo o periodicamente ricorrente e per l'organizzazione di particolari maifestazioni, la Giunta puo' autorizzare il pagamento al soggetto beneficiario di una somma, in conto del contributo assegnato, non superiore al 60% dell'importo totale. Il saldo sara' disposto dal responsabile del servizio dopo la verifica dei documenti previsti dal presente comma, entro 20 giorni dalla loro presentazione.

Art.21

Attivita' per la promozione dell'istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalita' previste dai regolamenti dei relativi servizi.
2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituite in particolare da:
 - a) istituzioni di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni

- particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;
- b) contributi per attività' parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extra scolastici, erogati agli organi collegiali o alle direzioni delle scuole;
 - c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistiche e storiche appartenenti a privati, da parte delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
 - d) contributi per il finanziamento di centri di lettura.

CAPO III

PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.22

Finalita' d'intervento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'attività' sportiva sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art.60 lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comune di attività' sportiva, amatoriale di attività' fisico motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività' ricreative del tempo libero.
4. Alle società' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà' comunali con esclusione, in ogni caso, di

sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

- 5.** Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 6.** Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 23

Uso degli impianti- concessioni di contributi

- 1.** Per le attività di cui al primo ed al secondo comma sono utilizzati gli impianti sportivi di proprietà comunale:
 - a) in permanente disponibilità dell'ente;
 - b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 96 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297;
 - c) utilizzati dalle società che effettuano attività professionistica.
- 2.** Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni o gruppi costituiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 25, il responsabile del settore convoca ogni anno, prima dell'inizio dell'attività, la conferenza dei rappresentanti di tutti gli organismi interessati per concordare tempi, modalità e condizioni per consentire il migliore uso degli impianti e delle attrezzature, in modo da conseguire le finalità di promozione e sostegno delle attività suddette. In base alle intese raggiunte in detta conferenza o dove manchi del tutto od in parte un'intesa, con provvedimento adottato autonomamente dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile, viene definito il programma annuale di utilizzo degli impianti sportivi, secondo criteri che tengano equamente conto delle effettive esigenze di ciascuna associazione.
- 3.** Le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi sono stabilite dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile, tenuto conto dell'uso e con

il fine di recuperare le spese di esercizio a carico dell'ente, favorendo al tal fine, con le necessarie garanzie, l'effettuazione dei servizi conseguenti all'utilizzazione da parte delle associazioni, attraverso apposita convenzione stipulata con il complesso delle associazioni interessate, in base ad un piano di ripartizioni delle funzioni e degli oneri corrispondente all'uso alle stesse concesso.

4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 4 del precedente art. 22 , e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.
5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso al pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, l'originale del quale dovra' essere conservato presso il Comune.

CAPO IV SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 24 Interventi per la valorizzazione delle attivita' economiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi a favore di associazioni e di comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della commissione provinciale e non comprende l'associazione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti,

comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilit  verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non   valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per la finalit  di cui alla lett. a), b), c), d) ed e) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalit  di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 25

Interventi per lo sviluppo delle attivit  economiche

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della comunit  previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 puo' prendere in considerazione richieste di intervento presentate da aziende di comprovata affidabilit  e seriet , capacit  imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia ed all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.
2. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette puo' concorrere entro i limiti finanziari previsti dal piano esecutivo del bilancio a secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale:
 - a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;
 - b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;
 - c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da provvedersi nei relativi regolamenti.

3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.

CAPO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 26

Interventi per la tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzate:
 - a) al sostegno delle attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
 - b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
 - c) a concorrere alle opere promosse e realizzate alle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
 - d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocumento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;
 - e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che

- minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione dei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo del bilancio per queste finalità.

CAPO VI

VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI

Art. 27

Interventi del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel piano esecutivo del bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalità e limiti stabiliti dal presente regolamento, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprietà comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile della comunità e sono inalienabili.
2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con

l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che si impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;
 - b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.
3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.

CAPO VII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 28

Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art.3.